



Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali

C.F.: 80003700715

B O V I N O (FG)

Tel.: 0881/966013

E-mail: info@montidaunimeridionali.it

Loc. Tiro a Segno

(Ente in liquidazione ai sensi dell'art.5 L.R. n.36/2008 e ss.mm.)

DECRETO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE UNICO

Nr. 7 Del Reg. Data 12/09/2017	OGGETTO: Accentramento funzioni organo commissariale ed attività amministrativa, tecnica e contabile presso sede Comunità Montana Monti Dauni Meridionali. Nomina Istruttore Tecnico con specifiche responsabilità della Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali.
--	---

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di settembre alle ore 16,00, nella sede della Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali,

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE UNICO

Dott. Giuseppe MAROTTA nominato con D.P.G.R. n.550 del 09/08/2013

PREMESSO CHE:

- le Comunità Montane pugliesi, già soppresse per effetto della L.R. 25-02-2010 n.5 e ss.mm.ii., sono in fase di liquidazione a seguito DPGR n. 550 del 09-08-2013 di nomina del Commissario liquidatore unico all'uopo designato dalla Regione Puglia per effetto dell'art. 29 della L.R. n. 26/2013;
- la procedura di liquidazione è tuttora in corso in quanto la Regione Puglia non ha concluso l'iter di propria competenza ai sensi L. R. n. 36/2008 come modificata dalla L. R. n. 05/2010 e dalla L. R. 10-12-2012 n. 36;
- non è intervenuto, peraltro, decreto di estinzione degli Enti montani e, pertanto, in costanza della procedura liquidatoria trova applicazione l'art 3-co.2-L.R. n. 36/2012 che fa salvi gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 20/2004, con la conseguente conferma del vigente quadro ordinamentale legislativo, di rango statale e regionale, che configurano una netta linea di demarcazione tra i compiti di governo e quelli amministrativi e gestionali;

VISTO CHE:

- il personale dipendente delle soppresse Comunità Montane è stato trasferito, per effetto dell'art. 5-bis della L.R. n.36/2008, introdotto dalla su citata L.R. n.36/2012, nei ruoli organici dell'Agenzia regionale per le attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F. Puglia), come da deliberazioni del Direttore Generale nn. 193 e 208 rispettivamente del 31-07-2014 e del 22-08-2014, con applicazione del CCNL di provenienza relativo al Comparto "Regioni-Autonomie Locali";
- con nota n. 64 di protocollo del 17 aprile 2015 il Commissario Liquidatore Unico delle soppresse Comunità Montane ha chiesto all'A.R.I.F. Puglia, conformemente al contenuto della nota del Dirigente del Servizio Enti Locali della Regione Puglia, n. AOO_092/00047 del 3 febbraio 2015, la stipula di apposito protocollo di intesa, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del suddetto D. Lgvo n.165/2001, al fine di consentire l'utilizzazione temporanea di alcune unità personali, già dipendenti delle soppresse Comunità Montane nonché di garantire il soddisfacimento delle residue e limitate esigenze funzionali intestate alla liquidatela commissariale;
- con protocollo di intesa sottoscritto in data 22 aprile 2015 tra il Direttore Generale dell'A.R.I.F. Puglia ed il Commissario Liquidatore Unico delle soppresse Comunità Montane, sono state disciplinate le modalità di utilizzazione temporanea, a tempo parziale, di tredici unità personali, lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato, dell'A.R.I.F. Puglia, presso le soppresse Comunità Montane pugliesi, all'esclusivo fine di

- assicurare il completamento delle attività istituzionali di liquidatela, involgenti i rispettivi Enti montani, ai sensi della Legge Regionale 19 dicembre 2008 n. 36 e s.m.;
- con nota n. AOO_092/126 del 15 febbraio 2017 la Regione Puglia, Segreteria Generale della Presidenza, Sezione Raccordo al Sistema Regionale, ha sottolineato che
“.....il processo di trasferimento delle attività e dei rapporti giuridici ed economici, già in capo alle Comunità, ai soggetti successori è pressochè ultimato.....”;
....permangono in capo all'Organismo di liquidazione residue attività di natura prevalentemente contabile-finanziaria, finalizzate all'effettivo subentro delle Sezioni e Servizi regionali, che richiedono ulteriori imprevisti adempimenti.....;
.....in tale contesto risulta incompatibile l'attuale organizzazione delle Comunità dislocate in sedi diverse e l'assegnazione temporanea di n.13 unità di personale presso le stesse Comunità, anche in considerazione della ribadita esigenza da parte dell'Agenzia regionale di disporre dell'utilizzo del proprio personale.....;
.....alla luce di tali presupposti, si ravvisa l'opportunità di accentrare in un'unica sede tutte le funzioni in capo all'Organo di liquidazione e le attività amministrative tecniche e contabili delle Comunità.....;
.....appare opportuno ridimensionare l'assegnazione temporanea del contingente colà individuato a n. 3 dipendenti con profili professionali utili a consentire il completamento degli adempimenti tecnico – amministrativi correlati alle attività di liquidatela.....;
.....al riguardo, al fine di assicurare il prosieguo della gestione degli enti montani e l'espletamento delle attività amministrative, tecniche e contabili, appare coerente prevedere l'assegnazione temporanea – per tre giorni alla settimana, per complessive 21 ore ciascuno- di tre unità, nel contingente individuato dal Commissario liquidatore, tra i dipendenti con i seguenti profili professionali :
 - 1) Segretario Generale –responsabile di Servizio;
 - 2) Responsabile del Servizio economico-finanziario;
 - 3) Istruttore Tecnico.
 - con nota prot. n. 23 del 20 febbraio 2017, acquisita in data 21 febbraio 2017 al n. 8048 di protocollo dall'A.R.I.F., il Commissario liquidatore unico delle sopresse Comunità Montane ha comunicato, tra l'altro, che la sede individuata per l'accentramento delle attività amministrative, tecniche e contabili degli Enti montani è quella di Bovino (Fg) e che le unità personali individuate, rispondenti ai profili professionali previsti, sono :
 - 1) Dott. Michele Pavia - Segretario Generale –responsabile di Servizio;
 - 2) Rag. Felice Iamele - Responsabile del Servizio economico-finanziario;
 - 3) Geom. Marco Domenico Marseglia - Istruttore Tecnico
 - si è reso necessario, pertanto, concordare tra le parti le nuove modalità di assegnazione del personale, rimodulando il menzionato protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, in aderenza alle direttive comunicate dal competente servizio regionale, allo scopo di consentire il soddisfacimento delle residue e limitate esigenze funzionali, intestate alla liquidatela commissariale, così come rapportate ad un lasso temporale estremamente ridotto;
 - è stato stipulato in data 22/03/2017, conformemente al disposto della norma di cui all'art. 23 bis, comma 7, del D. Lgvo n.165/2001 e s.m., il nuovo Protocollo d'Intesa, come sopra rimodulato, tra l'A.R.I.F. Puglia e questo Organo Commissariale, al fine di disciplinare le funzioni, da esercitarsi, a tempo parziale, da parte delle unità personali sopra dette nonché gli oneri per la corresponsione dei connessi trattamenti economici, in quota parte;
 - il nuovo protocollo d'intesa prevede l'assegnazione temporanea alla liquidatela del suddetto personale, per 21 ore settimanali, distribuite nei giorni ivi indicati, con rimborso all'Arif del trattamento retributivo in godimento;
 - l'utilizzo del personale assegnato con il suddetto protocollo di intesa è stato disposto fino alla data di estinzione degli Enti montani pugliesi, a seguito del nulla osta della Regione Puglia, espresso con nota prot. n. 092/776 del 22/06/2017 del Servizio Enti locali ed assenso dell'ARIF, espresso con nota del Commissario straordinario prot. n. 32061 del 5/07/2017;

CONSIDERATO che :

- il comma 7 bis dell'art. 5 della L.R. n. 36/2008, come aggiunto dall'art. 24 della recente L.R. n. 36 del 09/08/2017, recita testualmente “ Il commissario liquidatore unico esercita con propri decreti ogni potere di governo delle sopresse comunità montane della Puglia e cessa dalla carica con l'estinzione delle stesse.”;

- l'art. 3 del DPGR n. 550 del 09/08/2013 dispone che "Il commissario liquidatore unico assume la rappresentanza legale delle sopresse Comunità Montane pugliesi ed adotta i provvedimenti e gli atti finalizzati al completamento delle attività per la loro liquidazione, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5/bis della L.R. n.36/2008";
- l'art. 5 del suddetto DPGR dispone che "Il commissario liquidatore unico si avvale delle strutture amministrative e del personale dipendente delle sopresse Comunità Montane per l'espletamento delle attività connesse al suo incarico";
- in costanza della procedura liquidatoria trova applicazione l'art 3-co.2-L.R. n. 36/2012 che fa salvi gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 20/2004 e riconosce la perdurante organizzazione amministrativa delle Comunità montane;
- occorre far riferimento, pur in presenza di Enti in liquidazione, al quadro ordinamentale vigente in materia di Enti Locali ed in materia di personale dipendente, con applicazione della relativa disciplina applicabile;

RICHIAMATI:

- l'art. 27 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), che definisce le Comunità Montane unioni di comuni, rientranti, quindi, nella tipologia degli Enti Locali;
- l'art. 17, comma 2 lettera f) del C.C.N.L. del 1/04/1999 del comparto "Regioni-Autonomie Locali", come aggiornato da ultimo dall'art. 7 del C.C.N.L. del 09/06/2006, che prevede la disciplina dell'indennità per specifiche responsabilità, destinata a compensare l'esercizio di compiti e funzioni che comportano specifiche responsabilità del personale all'uopo designato;

ATTESO che :

- l'art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004 consente l'utilizzo del personale a tempo parziale tra Enti, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse e ne disciplina le modalità di utilizzazione;
- il protocollo sottoscritto in data 22/03/2017 si configura quale atto di intesa tra Enti, al pari della convenzione, rendendo, di fatto, applicabile alla fattispecie in esame la disciplina delineata dal suddetto art. 14, che, come riportato nella dichiarazione congiunta n. 10, allegata al suddetto n testo contrattuale, costituisce una regolamentazione uniforme alla utilizzazione del personale cd "a scavalco" e disciplina compiutamente la condizione dei lavoratori legittimati a rendere le proprie prestazioni a favore di due datori di lavoro;

RILEVATO che il geom. Marco Domenico MARSEGLIA, dipendente ARIF Puglia – Cat. C/5, è stato autorizzato a prestare servizio in assegnazione temporanea sulla base del profilo professionale posseduto presso l'ente montano di provenienza;

RITENUTO necessario, per effetto del protocollo di intesa del 22/03/2017 e successiva proroga, attribuire al geom. Marco Domenico Marseglia, quale unico dipendente in assegnazione temporanea in possesso dei requisiti richiesti, i compiti e le funzioni di Istruttore Tecnico, con specifiche responsabilità di cui all'art.17, c.2, lett. f) del C.C.N.L del 01/04/1999, per le sopresse Comunità Montane pugliesi, fino alla data di estinzione, fatta eccezione per i seguenti Enti Montani:

- Comunità Montana della Murgia Barese Sud-Est e Comunità Montana della Murgia Tarantina, in quanto allo stato, stante l'imminente l'estinzione degli Enti medesimi, è utile che le esigue attività residuali vengano concluse dal personale di riferimento, anche al fine di evitare aggravii di spese per accessi da parte del personale assegnato alla liquidatela;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.;
- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- il vigente CCNL dei dipendenti del comparto "Regioni-Autonomie Locali";

VISTO che, in relazione alla natura del presente atto di nomina, non sono richiesti i pareri di cui all'art.49, c. 1 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.;

Tutto ciò premesso, visto e considerato;

DECRETA

DI NOMINARE il geom. Marco Domenico Marseglia, dipendente dell'A.R.I.F. Puglia, Cat. C/5, in assegnazione temporanea alla liquidatela commissariale, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D. Lgs. n.165/2001, con protocollo d'intesa stipulato in data 22 marzo 2017, Istruttore Tecnico della soppressa Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali, con durata sino alla data di estinzione;

DI ATTRIBUIRE al citato dipendente i compiti e le funzioni di Istruttore Tecnico, con specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lettera f) del C.C.N.L. del 01/04/1999 e ss.mm.ii., nonché le prerogative riconosciute dalle disposizioni di cui al vigente C.C.N.L., richiamate in premessa, in quanto applicabili;

DI DARE ATTO che in relazione a quanto sopra gli obiettivi assegnati consistono principalmente nell'espletamento delle attività e dei compiti di natura tecnica connessi al completamento degli adempimenti correlati alle attività di liquidatela, riportati nel piano delle attività trasmesso alla Regione Puglia con nota prot. n. 33 del 23 marzo 2017, che comportano specifiche responsabilità e di seguito riassunti:

- adempimenti sul sito dell'ANAC per richieste di CIG, CUP, verifiche requisiti, emissione certificati di esecuzione lavori pregressi, monitoraggi BDAP;
- adempimenti correlati al perfezionamento degli atti ipo-catastali richiesti per il definitivo trasferimento dei beni immobili che risultano ancora intestati agli Enti montani;
- supporto per allestimento di atti preordinati al definitivo trasferimento dei beni immobili alla Regione Puglia ed ancora intestati alle sopresse Comunità Montane, per verifiche tecniche, amministrative e contabili disposte dalla Regione Puglia per la chiusura di interventi opere pubbliche/infrastrutture assistite da finanziamenti statali e regionali (Mutui Cassa DD.PP.; PIT, POR PUGLIA, per verifiche documentali, sopralluoghi e completamento/perfezionamento inserimento dati attraverso il sistema di monitoraggio regionale MIR Web, ecc.), per verifiche tecniche, amministrative e contabili disposte dagli Organi competenti per la chiusura di pratiche afferenti la concessione di contributi pubblici;
- istruttoria tecnica per tutti i procedimenti che dovessero comunque emergere nel corso delle attività di liquidatela e fino alla estinzione dell'ente montano;
- verifiche e definizione quote a carico per spese utenze, tributi per immobili ancora intestati all'Ente montano o concesso in uso allo stesso, ecc;

DI DARE ATTO, altresì, che :

- il suddetto dipendente dovrà inoltre collaborare con il responsabile del servizio di segreteria ed il responsabile del servizio finanziario, nella predisposizione di atti, determinazioni, decreti, gestione della posta elettronica, protocollo informatico, corrispondenza, ecc.;
- il citato dipendente dovrà espletare la propria attività di istruttore tecnico presso gli uffici della sede della soppressa Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali, posti in Bovino (FG) località Tiro a Segno, individuata quale sede di lavoro;
- allo stesso dipendente, autorizzato ad utilizzare il mezzo proprio per un più efficace espletamento delle attività, connotate da spostamenti in più sedi incompatibili con gli orari dei mezzi di trasporto pubblici, sarà riconosciuto il rimborso delle spese, da determinarsi come per legge, per gli accessi che potranno ritenersi necessari ed improcrastinabili presso le sedi delle altre Comunità montane pugliesi, in relazione alla natura degli atti e delle procedure amministrative in corso;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull'Albo Pretorio on-line delle sopresse Comunità Montane visibile sul sito www.comunitamontanepugliesi.it;

Il Commissario Liquidatore Unico
Dott. Giuseppe MAROTTA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 15 /2017 Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Generale f.f. attesta che copia del presente decreto commissariale è stato pubblicato sull'Albo Pretorio on-line delle sopresse Comunità Montane Pugliesi visibile sul sito: www.comunitamontanepugliesi.it, dove vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li, 12.6 SET. 2017

Il Segretario Generale f.f.
(dott. Michele PAVIA)
